



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALLEGRINI e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2008

Modifica della denominazione e delle competenze
della Commissione parlamentare per l'infanzia
di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di apportare due modifiche di rilievo alla legge istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, l'organo bicamerale istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997, la Commissione svolge «compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva». Come si evince da questa dizione, il termine di età evolutiva non chiarisce sufficientemente se le competenze della Commissione debbano intendersi limitate alla sola infanzia o anche – come sembra più logico dalla lettera della norma – all'età dell'adolescenza, che corrisponde appunto al più ampio concetto di età evolutiva. Inoltre, anche ammettendo che si voglia escludere l'adolescenza dall'età evolutiva, non appare chiaro a che età debba considerarsi il limite della cosiddetta infanzia, considerando anche che al giorno d'oggi risulta sempre più difficile identificare una fascia

d'età definita entro la quale confinare lo sviluppo e la crescita del bambino, meritevole della tutela e dell'interesse che la legge ha voluto attribuirgli con l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia.

Per questo motivo, si propone di modificare la denominazione della Commissione parlamentare per l'infanzia ampliandone le competenze anche all'adolescenza.

In secondo luogo, la prassi registrata nel corso degli anni fin dalla prima attività della Commissione infanzia ha evidenziato che il parere reso dalla Commissione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, è apparso insufficiente per esercitare quella funzione di controllo sull'operato del Governo che la legge attribuisce specificamente alla Commissione. Per tale ragione, la seconda modifica incide sulla natura del parere che la Commissione esprime al Governo, trasformandolo da obbligatorio in vincolante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».

Art. 2.

1. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Lo schema di piano è trasmesso alla Commissione di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, che esprime un parere vincolante entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora la Commissione non si esprima entro il suddetto termine, il piano può comunque essere adottato»;

b) al comma 5, le parole da: «sentita la Commissione» fino a «dalla presentazione» sono soppresse.

